

INTRODUZIONE

Il presente elaborato si divide in due capitoli riguardanti le pene che si applicano al condannato a seguito di una sentenza di condanna a pena principale, ovvero le pene accessorie.

Il primo di questi presenta una panoramica generale sul trattamento sanzionatorio accessorio, partendo dalla definizione, per poi passare alla modalità di applicazione nonché alla funzione complementare della stessa e a tutte quelle nozioni che ruotano intorno a tale sanzione.

Nel secondo capitolo si affronta un problema di estrema attualità: la corruzione.

In particolare, si esaminerà la nuova legge anticorruzione n. 3/2019, entrata in vigore nel recentissimo 31 gennaio 2019, la cd “spazza-corrotti”, la quale ha portato ad un'estensione nonché ad un inasprimento delle pene accessorie per i reati contro la PA.

Da non sottovalutare è la modifica dell'art 4 bis ord pen, che ha incorporato i reati contro la pubblica amministrazione tra i reati “ostativi”, privandoli di benefici penitenziari e della possibilità di

espiazione della pena con misure alternative.

Infine, si toccherà il problema dell'applicazione del principio *tempus regit actum* e del primo arresto dell'ex consigliere Lorenzo Castè per effetto dell'applicazione della nuova legge anticorruzione.

CAPITOLO PRIMO : LE PENE ACCESSORIE

1.1 Le pene accessorie: caratteri generali

Si definisce reato quel fatto giuridico, commissivo od omissivo, espressamente previsto dal legislatore al quale l'ordinamento giuridico ricollega un trattamento sanzionatorio, ovvero una pena principale come conseguenza dell'illecito commesso.

Le pene accessorie sono invece quelle sanzioni che affiancano le pene principali, le quali sono di natura interdittiva, seguono automaticamente all'irrogazione di una condanna principale ed hanno un carattere affittivo nonché fortemente limitativo di diritti costituzionalmente garantiti.

La differenza più pregnante tra le due tipologie di pene, è che le pene accessorie non sono inflitte dal giudice che pronuncia la sentenza di condanna ma costituiscono quegli effetti penali che seguono di diritto, “accedono”¹ la pronuncia stessa.

1 Marinucci G. Dolcini E., Manuale di Diritto Penale, Edizione V, Le sanzioni penali, cap XIII

Detto ciò, appare chiaro che le pene accessorie non hanno la funzione di identificare un reato: essendo conseguenti ad una condanna di pena principale, la funzione di identificazione del reato è già assolta dalla pena principale.

L'art 19 del Codice Penale offre un elenco di pene accessorie secondo il quale per i delitti le pene accessorie sono le seguenti:

- L'interdizione dai pubblici uffici
- L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
- L'interdizione da una professione o da un'arte
- L'interdizione legale
- L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
- L'estinzione del rapporto d'impiego o di lavoro
- La decadenza o la sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori.

Le pene accessorie previste per le contravvenzioni sono:

- La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte
- La sospensione dalla direzione degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

La pena comune alle contravvenzioni e ai delitti è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

L'opinione prevalente sostiene che tale elenco non sia tassativo ma sia solo esemplificativo, e ciò anche in considerazione delle svariate pene accessorie previste dalle disposizioni sia della legislazione speciale che del codice penale.

Quanto alla legislazione speciale si pensi all'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria e all'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria previste come pene accessorie per i reati tributari di cui al d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74(art 12)².

Quanto al codice penale sono previste pene accessorie per il delitto di

²DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74

Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205

istigazione alla pedofilia: ad esempio l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente la tutela, curatela o amministrazione di sostegno.

La maggioranza delle pene accessorie ha una natura interdittiva: esse determinano la perdita o la limitazione di un potere del reo, di un'attività svolta da quest'ultimo regolarmente o della sua capacità giuridica.

Aspetto di rilevante importanza delle pene accessorie è la loro funzione.

Tre sono le tesi più comuni in merito³:

- Funzione stigmatizzante
- Funzione di prevenzione generale
- Funzione di prevenzione speciale

La prima di queste è un residuo storico delle pene infamanti del passato, ovvero presenti nel periodo pre-illuministico nel quale ritroviamo pene come ad esempio il marchio, la gogna e tutte quelle pene che colpivano la salute fisica e psichica del condannato.

³ Marinucci G. Dolcini E., Manuale di Diritto Penale, Edizione V, Le sanzioni penali, cap XIII

Si è discusso della legittimità costituzionale delle pene accessorie di questo tipo, in quanto contrasterebbero con l'art 27, comma 3 Cost, secondo il quale le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e sono vietate pene contrarie “al senso di umanità”.

La seconda funzione, legittima la pena come mezzo per orientare le scelte di comportamento della generalità dei suoi destinatari, ovvero la pena ha la funzione di dissuadere i consociati dal delinquere grazie alla minaccia dell'inflazione della stessa.

L'ultima funzione, concepisce la pena come uno strumento per prevenire che l'autore di un reato commetta in futuro altri reati e quindi prevenire situazioni che per il reo potrebbero risultare criminogene, evitando che ricada nel delitto.

Quest'ultima funzione è quella attualmente più pregnante delle tre.

1.2 Modalità di applicazione

Secondo la regola generale la pena accessoria segue di diritto alla condanna ad una pena principale (art 20 c.p)⁴. Oltre che ad una sentenza di condanna può seguire anche ad una sentenza di patteggiamento, a patto che la pena principale inflitta sia una pena

⁴ Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa